

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 266 DEL 04/03/2015

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE RIMBORSO SPESE AGENZIA ENTRATE PER STIMA
LOCAZIONE RSA DI TEMPIO PAUSANIA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

TECLEME PAOLO

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. ORTU SALVATORICO		DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 04/03/2015	Al 19/03/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

PREMESSO CHE con delibera n.1464 del 05 dicembre 2014 si autorizzava la procedura per acquisire manifestazioni di interesse per la locazione di una parte della struttura (40 p.l) della RSA di Tempio Pausania;

nella stessa delibera si dava atto che sarebbe stata inoltrata richiesta all'Agenzia delle Entrate al fine di avere la stima del valore della locazione;

che l'art.64 D. Lgs. n. 300 del 1999, modificato dall'art.6 del Decreto Legge 2 marzo 2012 n.16, convertito con modificazioni in Legge 26.04.2012 n.44 dispone, infatti, che è competente l'Agenzia del Territorio oggi Agenzia delle Entrate a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59;

che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2012-2014, sottoscritta il 30 luglio 2012 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Territorio - oggi Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 - i costi connessi all'esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;

DATO ATTO che è stato sottoscritto l'accordo tra questa azienda e l'Agenzia delle entrate come da allegato 1 al presente atto da cui si evince :

1. la natura del servizio, consistente nell'elaborazione di una perizia di stima per la locazione dell'immobile destinato a RSA nel comune di Tempio Pausania;
2. l'entità economica delle operazioni e modalità di pagamento (entro 90 -novanta - giorni dall'emissione della nota di addebito);
3. termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
4. oneri di collaborazione e responsabilità;
5. i reciproci obblighi e garanzie.

RILEVATO che per l'espletamento del servizio di cui all'art. 2 del sopracitato allegato 1 l'ASL N.2 riconosce all'Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l'importo di euro 2.300,00 (euro duemilatrecento/00).

RITENUTO di imputare la spesa sul conto 0506030401 costi per altri servizi non sanitari;

VISTI Il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
Il DPR .207/2010;
Il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
L'atto aziendale;

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- che in attuazione dell'accordo di collaborazione, descritto in premessa, e allegato 1 al presente provvedimento verrà riconosciuto all'Agenzia delle entrate a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività di stima del canone di locazione della RSA di Tempio l'importo di € 2300,00 (euro duemilatrecento/00);
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO (IVA INCL.)
2015	UA2_ACQ AUTORIZZAZIONI DI SPESA SERVIZIO PROVVEDITORATO	1	0506030401	€ 2300,00

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio, all'Area Controllo e Committenza e al Servizio Formazione per i provvedimenti di competenza;
- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29 c. 2 della Legge Regionale 28 Luglio 2006.

**Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme**

Allegati: n. 1
per il Servizio Provveditorato
R. Di Gennaro
C.Fancello
Codice Servizio 42/2015

[All. 2a] Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI VALUTAZIONE
IMMOBILIARE**

TRA

Agenzia delle Entrate (di seguito "Agenzia"), nella persona di Paola CANU in qualità di Direttore dell'Ufficio Provinciale di Sassari-Territorio, giusta delega del Vicedirettore - Territorio dell'Agenzia, prot. n.2012/62838del 11 dicembre 2012

E

L'Azienda Sanitaria Locale n. 2 (di seguito "ASL 2"), nella persona del Dr. Paolo Tecleme in qualità di Commissario dell'azienda come da DGR della Regione Autonoma della Sardegna n.51/2 del 20/12/2014

PREMESSO

- A. che l'art. 64 del decreto legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n.44, dispone che *"l'Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59"*;
- B. che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, *"le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- C. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- D. che l'Asl 2 ha manifestato interesse, con istanza prot. n. PG58472 del 24/12/2014 allo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione immobiliare;
- E. che l'istanza di cui al precedente punto è finalizzata dall'Asl 2 alla locazione dell'immobile oggetto di stima, immobile sito nel Comune di Tempio Pausania in Via Tobagi ;
- F. che l'Agenzia si rende disponibile all'espletamento della suddetta istanza;
- G. che l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale (Direzioni Regionali e Uffici Provinciali - Territorio) ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;
- H. che nella Convenzione triennale per gli esercizi 2012-2014, sottoscritta il 30 luglio 2012 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Territorio - oggi Agenzia delle Entrate ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nel testo integrato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135 -i costi connessi all'esecuzione degli accordi di collaborazione sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00) quale costo standard per giorno-uomo;
- I. che l'accordo prevede il rimborso dei costi sostenuti.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra l'Agenzia e l'Asl 2 si stipula il presente accordo regolato dai seguenti articoli:

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2

OGGETTO

2.1 Oggetto del presente accordo è l'espletamento dei servizi, da svolgersi limitatamente all'ambito territoriale di competenza della struttura dell'Agenzia che lo sottoscrive, consistenti in:

A2) Stima sommaria, valutazione immobile per canone locativo residenza sanitaria assistenziale

ART. 3

ENTITA' ECONOMICA DELLE OPERAZIONI E NOTA DI ADDEBITO

3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, l'Asl 2 riconosce all'Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse l'importo di euro 2.300,00 (duemilatrecento/00).

3.2 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo deve essere effettuato entro 90 (novanta) giorni dall'emissione della nota di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico bancario sullo specifico c/c postale intestato all'Agenzia, codice IBAN IT2600760103200001005400807.

3.3 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in base all'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 4

TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

4.1 L'esecuzione delle prestazioni ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia del presente accordo opportunamente sottoscritto da Asl 2 ed è conclusa entro 120 giorni.

4.2 L'Agenzia, a partire dalla data di cui al comma 4.1, provvede, in piena autonomia, all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

4.3 Si dà atto, altresì, che per le attività suindicate l'Agenzia è tenuta a redigere apposita perizia di stima.

4.4. Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico, l'Asl 2 si impegna a fornire la seguente documentazione - propedeutica alla valutazione - nei tempi richiesti, comunque utili allo svolgimento dell'incarico, con riserva di integrazioni successive, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete ed idonee a consentire l'avvio delle attività da parte dell'Agenzia

- dati catastali
- planimetria edificio con planovolumetrico
- relazione tecnica
- autorizzazioni edilizie
- eventuali ulteriore documentazione

4.5 Si precisa che eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia.

4.6 Resta inteso che, nell'ipotesi in cui l'eventuale documentazione suppletiva richiesta non fosse disponibile, le attività di stima vengono effettuate sul presupposto dell'indisponibilità della documentazione di cui trattasi.

4.7 Le parti convengono, inoltre, che l'Agenzia non effettuerà verifiche delle certificazioni urbanistiche ed autorizzative prodotte presso gli Enti competenti (autorizzazioni relative a concessioni edilizie, condoni, VVFF, Ufficio d'igiene, etc) e pertanto non assume alcuna responsabilità in ordine a tali autorizzazioni in fase di svolgimento dei servizi, considerando le stesse come perfettamente regolari.

ART. 5 ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA'

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, l'Asl 2 si impegna ad assicurare la piena collaborazione, anche relativamente ad informazioni suppletive che dovessero occorrere, ai fini del rispetto dei tempi convenuti.

5.2 L'Agenzia garantisce, per parte sua, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell'incarico medesimo, nel rispetto dei protocolli istituzionali e compatibilmente con la doverosa collaborazione dell'Asl 2.

5.3 L'Agenzia non può rispondere di ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata e/o inesatta trasmissione di informazioni che, ove richieste e disponibili, non fossero fornite da Asl 2, ovvero da mancati necessari sopralluoghi che non si siano resi possibili per cause imputabili all'Asl 2. In tali casi, l'Agenzia notificherà all'Asl 2 le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni dando un termine, non inferiore a sette giorni, per l'integrazione o consegna delle suddette informazioni. Decorso tale termine, il presente accordo si intende risolto relativamente alle prestazioni di cui trattasi, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate.

5.4 L'Asl 2 si impegna a sollevare l'Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni.

5.5 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o contestazioni, entrambi in ordine alla completezza delle prestazioni o all'eventuale presenza di meri errori materiali negli elaborati redatti, possono essere rappresentati all'Agenzia nel termine di 10 giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna della perizia di stima. In assenza, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti secondo le modalità convenute, con rinuncia a sollevare eccezioni di inesatto adempimento e decadenza dalla relativa azione e/o dall'esperimento di altre azioni in qualunque modo connesse ad un presunto inesatto adempimento.

ART. 6 RINVIO

6.1 Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'art. 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo.

ART. 7 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

8.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi informate, preventivamente e reciprocamente, circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente Accordo.

8.2 Altresì, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente accordo sono esatti e corrispondono

al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici o cartacei.

8.3 L'Asl 2, aderendo all'Accordo, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Agenzia dei dati connessi all'esecuzione dell'Accordo.

8.4 Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza previste a tutela. Con la sottoscrizione dell'Accordo, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento dei dati personali, nonché le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

8.5 Le Parti danno atto di quanto segue:

- ciascuna Parte riconosce ed accetta che l'altra Parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente accordo;
- ai fini di prevenire la rivelazione a terzi dei dati comunicati, ciascuna Parte adotta le stesse misure e cautele adottate per proteggere i propri dati riservati e, in ogni caso, misure e cautele quantomeno ragionevoli;
- ciascuna Parte acquisisce i diritti previsti dalla Parte prima, titolo II del D.lgs n. 196/2003.

ART. 9 CONTROVERSIE

9.1 Il Foro competente, in caso di controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo, è il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.

ART. 10 COMUNICAZIONI

Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per Asl 2: Avv. Roberto di Gennaro, Via Bazzoni Sircana 2 / 2A 07026 Olbia,
pec: serv.provveditorato@pec.asl0lbia.it

b) per l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Sassari-Territorio: Via Roma 53 07100 SASSARI

li _____

ASL 2

**Agenzia delle Entrate
Ufficio Provinciale di Sassari-Territorio**

(Dr. Paolo Tecleme)

(Paola CANU)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. di seguito elencati:

- art. 3, entità economica delle operazioni e nota di addebito;
- art. 4, termini e modalità di esecuzione dei servizi;
- art. 5, oneri di collaborazione e responsabilità;
- art. 7, clausola di riservatezza;
- art. 9, controversie
-

ASL 2

**Agenzia delle Entrate
Ufficio Provinciale di Sassari-Territorio
(Paola CANU)**

(Dr Paolo Tecleme)

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente